



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201

OGGETTO: RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DAI SIGG. GIOVANNI RIVA E MARIA CRISTINA RIVA. DEFINIZIONE

L'anno **2014**, addì **8** del mese di **Settembre** alle ore **15.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- PATRIZIO Angelo	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI
Assessore	- MORRA Rossella	NO
Assessore	- ARCHINA' Andrea	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente n. 531 in data 08.09.2014 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **"RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DAI SIGG. GIOVANNI RIVA E MARIA CRISTINA RIVA. DEFINIZIONE."**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale ed in particolare visto il parere contabile espresso dal Direttore Area Economico Finanziaria "Parere Favorevole DANDO ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SARA' POSSIBILE SOLO AD AVVENUTA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DEL C.C. ";

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/7/2014 con cui è stato differito al 30/09/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~



## **Area Lavori Pubblici tecnico manutentiva e ambiente**

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 531  
redatta dal Settore Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente

**OGGETTO: RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DAI SIGG. GIOVANNI RIVA E MARIA CRISTINA RIVA. DEFINIZIONE**

Su richiesta del Sindaco Angelo Patrizio,

### **Premesso**

- che in data 12/10/2012 è stato notificato, da parte dei Sigg. Giovanni e Maria Cristina Riva, il ricorso ex art. 702 bis cpc volto all'instaurazione di un giudizio civile innanzi alla Corte d'Appello di Torino per la determinazione della giusta indennità di espropriazione e occupazione del bene immobile di proprietà dei ricorrenti, espropriato al fine della realizzazione del collegamento pedonale fra la scuola elementare Norberto Rosa e la scuola media Defendente Ferrari;
- che, in particolare, i ricorrenti chiedevano che il Comune di Avigliana venisse condannato al pagamento: a) dell'indennità di esproprio, quantificata in euro 52.131,61, oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione fino alla data del deposito dell'indennità medesima presso la Cassa DD. PP; b) dell'indennità per occupazione legittima dei terreni di loro proprietà dalla data di immissione del Comune di Avigliana nel possesso fino a quella del deposito presso la Cassa DD. PP.;
- che, in precedenza, con determinazione n. 366 dell'11/08/2008 a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Tecnico manutentiva, il Comune di Avigliana aveva disposto il deposito presso il Servizio depositi definitivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, eseguito in data 11/12/2008, delle somme non accettate da Giovanni e Maria Cristina Riva e ammontanti ad € 10.212,02, mentre nel mese di agosto 2012 comunicava ai futuri ricorrenti l'importo dell'indennità di esproprio, così come liquidata dalla Commissione espropri della Provincia di Torino in complessivi euro 11.266,272;
- che, quindi, con deliberazione di GC n. 247 del 9/11/2012 e successiva determinazione n. 395 del 13/11/2012, a firma del Direttore dell'Area servizi civici e di supporto, il Comune di Avigliana si costituiva nel giudizio de quo al fine di contrastare la domanda avversaria;
- che, nella fase istruttoria del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio che si concludeva con il deposito, in data 18/12/2013, dell'elaborato peritale a firma del tecnico incaricato, geom. Franco Chiariglione, che determinava l'indennità di espropriazione, alla data del 24/3/2011, in euro 31.187,90 e quella di occupazione, sempre alla data del 24/3/2011, in euro 6.714,06; - che, quindi, intervenivano tra le parti trattative volte alla definizione bonaria della controversia, così riassunte: 1) riconoscimento da parte del Comune di Avigliana della debenza, a titolo di indennità di esproprio, della complessiva somma di euro 31.187,90 (trentunomilacentoottantasette/90), oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione fino alla data di deposito dell'indennità presso la cassa DD.PP.; 2) accettazione da parte dei Sigg. Riva, a titolo di indennità di occupazione, della somma di euro 3.357,03 (tremilatrecentocinquantesette/03), pari al 50% della liquidazione effettuata dal CTU, con rinuncia agli interessi legali; 3) riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.639,06 (quattromilaseicentotrentanove/06) oltre C.P.A. ed I.V.A. su € 4.311,34 (quattromilatrecentoundici/34), a titolo di concorso per spese legali; 4) compensazione tra le parti delle spese di CTU;

- che la suddetta intesa appare meritevole di condivisione da parte del Comune di Avigliana (comunque tenuto alla corresponsione dell'indennità di espropriazione, già riconosciuta con la determinazione n. 366/2008) in ragione dell'evidente contenimento dell'esborso economico a proprio carico, riassumibile: nell'abbattimento, sia pure in sede di CTU, della domanda dei ricorrenti; nell'abbattimento al 50% della somma quantificata dal consulente del Giudice come dovuta a titolo di indennità di occupazione, con ulteriore rinuncia ai relativi interessi legali; nel contenimento delle somme dovute a titolo di spese legali (da porre sicuramente a carico dell'ente, stante l'avvenuta rideterminazione in favore dei ricorrenti della dovuta indennità), certo destinate a lievitare in ipotesi di ulteriore attività difensiva da svolgere nell'eventuale prosecuzione del giudizio;

- che l'Avv. Stefano Manni ha provveduto a predisporre la bozza di accordo da sottoscrivere da parte dei ricorrenti e del Comune di Avigliana;

si propone

che la Giunta comunale deliberi:

1) di definire consensualmente il giudizio in essere con i Sigg. Giovanni e Maria Cristina Riva e pendente innanzi alla Corte d'appello di Torino, alle seguenti condizioni: 1) riconoscimento da parte del Comune di Avigliana della debenza, a titolo di indennità di esproprio, della complessiva somma di euro 31.187,90 (trentunomilacentottantasette/90), oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione fino alla data di deposito dell'indennità presso la cassa DD.PP.; 2) accettazione da parte dei Sigg. Riva, a titolo di indennità di occupazione, della somma di euro 3.357,03 (tremilatrecentocinquantasette/03), pari al 50% della liquidazione effettuata dal CTU, con rinuncia agli interessi legali; 3) riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.639,06 (quattromilaseicentotrentanove/06) oltre C.P.A. ed I.V.A. su euro 4.311,34 (quattromilatrecentoundici/34), a titolo di concorso per spese legali; 4) compensazione tra le parti delle spese di CTU;

2) di autorizzare, di conseguenza, il Direttore dell'Area LLPP e Tecnico Manutentiva alla sottoscrizione del relativo contratto, da redigersi con l'ausilio ed il supporto del legale incaricato, Avv. Stefano Manni, la cui bozza, dallo stesso già predisposta, viene allegata al presente atto per la relativa approvazione;

3) di dare atto che i fondi necessari per l'ammontare di Euro 30.000,00, al netto del deposito dell'indennità non accettata (Euro 10.212,00), risultano stanziati al bilancio di previsione 2014-2016 esercizio 2014, la cui bozza è in approvazione in data odierna, agli int. 2.09.06.02 (peg 10464) e 2.09.01.02 (peg 10445) mentre per Euro 1.582,34 trova la necessaria copertura all'int. 2.01.06.10 – peg 9745 Res 2008 del Bilancio provv c.e.;

4) di dichiarare, attesa l'urgenza connessa all'approssimarsi dell'udienza del giudizio pendente tra le parti e fissata per l'11/11/2014, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 8.9.2014

Il Direttore Area  
LLPP e Tecnico Manutentiva  
f.to (Arch. Paolo Caligaris)



### SCRITTURA DI TRANSAZIONE

Il COMUNE DI AVIGLIANA, in persona del Sindaco *pro tempore* prof. Angelo PATRIZIO, C.F. e P.IVA 01655950010, da un lato,

e

RIVA Giovanni, nato ad Avigliana il 1° maggio 1929, C.F. RVI GNN 29E01 A518N, residente in Torino, via Piffetti n. 3, e RIVA Maria Cristina, nata ad Avigliana il 18 luglio 1932, C.F. RVI CST 32L58 A518V, residente in Giaveno, via Coazze n. 22, dall'altro lato,

#### **premesso che:**

a) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Giovanni e Maria Cristina Riva hanno proposto opposizione davanti alla Corte d'Appello di Torino, avverso la stima -pari ad € 11.266,272- della indennità di espropriazione contenuta nella Determinazione indennitaria della Commissione Espropri per la Provincia di Torino, ricevuta dal Comune di Avigliana in data 14/08/12, relativa ai seguenti terreni siti nel territorio del Comune di Avigliana:

- Foglio 28, particella 986 (ex particella 46), vigneto di classe 3<sup>^</sup>, superficie mq 4.160;
- Foglio 28 particella 988 (ex particella 47), prato arborato di classe 3<sup>^</sup>, superficie mq 330;
- Foglio 28, particella 990 (ex particella 930), seminativo di classe 2<sup>^</sup>, superficie mq 311;

b) nel proprio ricorso Giovanni e Maria Cristina Riva hanno affermato che il Comune di Avigliana ha preso possesso delle aree in questione in data 26/09/2008, e che pertanto da tale data è dovuta l'indennità di occupazione legittima, e che nella determinazione dell'indennità di espropriazione non è stato calcolato il valore di alcuni manufatti, e cioè: dell'ingresso carraio (pilastrini in mattoni pieni e cancello in ferro) con affaccio sulla via Cavalieri di Vittorio Veneto; del muro di contenimento in pietra e malta cementizia parallelo alla via Cavalieri di

Vittorio Veneto; della massicciata stradale in misto granulare di cava e soprastante pavimentazione in ghiaia; del muro di contenimento in pietra a secco;

c) che i signori Riva hanno domandato di determinare l'indennità di espropriazione relativa alle aree indicate sub lettera a) in € 52.131,61 oltre interessi, e l'indennità dovuta per l'occupazione legittima degli immobili dal 26/09/2008 fino alla data di deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa DD.PP., oltre interessi;

d) il Comune di Avigliana si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande *ex adverso* proposte, e ne ha domandato il rigetto;

e) con ordinanza 16/04/13 la Corte d'Appello ha disposto una C.T.U., che ha determinato l'ammontare dell'indennità di espropriazione in complessivi € 31.187,90, e dell'indennità di occupazione in € 6.714,06;

f) è intenzione delle parti definire stragiudizialmente la controversia sopra descritta;

pertanto, tutto ciò premesso

**stipulano e convengono:**

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale degli accordi oggetto della presente scrittura;

2) l'indennità dovuta dal Comune di Avigliana a Giovanni e Maria Cristina Riva per l'espropriazione dei terreni descritti sub lettera a) della premessa, è determinata in € 31.187,90 (trentunomilacentoottantasette/90) oltre agli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione fino alla data di deposito dell'indennità presso la cassa DD.PP.;

3) l'indennità dovuta dal Comune di Avigliana per l'occupazione legittima dei terreni descritti sub lettera a) della premessa, è determinata in € 3.357,03, senza corresponsione degli interessi legali, ai quali Giovanni e Maria Cristina Riva rinunciano;

4) il Comune di Avigliana si impegna a corrispondere ai signori Riva, a titolo di concorso nelle spese legali, la somma di €. 3.600,00 (tremilaseicento/00) per compensi e la somma di €. 767,60 per esposti (di cui 711,34 non imponibili), oltre C.P.A. ed I.V.A., e così complessivamente la somma €. 4.639,06 (quattromilaseicentotrentanove/06) oltre C.P.A. ed I.V.A. su € 4.31134 (quattromilatrecentoundici/34);

5) le spese liquidate dalla Corte d'Appello in favore del C.T.U., geom. Franco Chiariglione, nella causa n. 2008/2012 R.G., vengono compensate integralmente fra le parti;

6) il giudizio civile n. 2008/2012 R.G. pendente davanti alla Corte d'Appello di Torino, di cui sub lettera a) della premessa, sarà abbandonato *ex art. 309 c.p.c.*, e pertanto nessuna delle parti comparirà all'udienza dell'11 novembre 2014 ed all'udienza successiva;

7) con la sottoscrizione e l'esecuzione della presente scrittura i rapporti tra le parti relativi all'esproprio dei terreni indicati sub lettera a) della premessa si intendono definiti, e pertanto le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, anche non espressamente indicata nella presente scrittura, relativamente al suddetto esproprio;

8) sottoscrivono la presente scrittura i procuratori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale forense.

Torino, li

(Prof. Angelo PATRIZIO)

(Giovanni RIVA)

(Avv. Stefano MANNI)

(Maria Cristina RIVA)

(Avv. Francesco Paolo VIDETTA)







## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 531**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente**

Oggetto: **RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DAI SIGG. GIOVANNI RIVA E MARIA CRISTINA RIVA. DEFINIZIONE**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/09/2014**

Il Responsabile di Settore  
Arch. Paolo CALIGARIS

## Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole DANDO ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SARA' POSSIBILE SOLO AD AVVENUTA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DEL C.C.**

Data **08/09/2014**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO







Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Livio SIGOT

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal **12 SET. 2014**

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li **12 SET. 2014**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **12 SET. 2014**

☐ è stata

ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li

**12 SET. 2014**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT